

D.g.r. 21 ottobre 2025 - n. XII/5193

Approvazione di termini e modalità per la composizione, il rinnovo, il funzionamento e la partecipazione ai lavori del Comitato regionale per il clima di cui all'art. 11 della l.r. legge regionale 18 luglio 2025, n. 11 legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- l'art. 11 della l.r. 11/2025 «Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. modifica alla l.r. 26/2003» prevede l'istituzione del Comitato regionale per il clima, con funzioni tecnico-consultive a supporto delle attività della Regione volte alla:
 - a) individuazione di misure per incrementare la consapevolezza sugli impatti del cambiamento climatico;
 - b) proposta di politiche e di misure relative al cambiamento climatico, individuando anche le possibili misure premiali da inserire nei bandi;
- lo stesso articolo individua la composizione del suddetto Comitato e demanda alla Giunta regionale il compito di specificare termini e modalità per la composizione, il rinnovo, il funzionamento e la partecipazione ai lavori del Comitato, nonché la misura e i casi del rimborso delle spese sostenute dai relativi componenti;
- l'art. 15 della suddetta l.r. 11/2025 prevede che la Giunta approvi le specificazioni di cui sopra entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge 11/2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale in data 23 luglio 2025;

Visto:

- la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, approvata dalla Giunta con d.g.r. 4967 del 29/06/202;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII legislatura, approvato con d.c.r. n. 42 del 20 giugno 2023 che ha introdotto come principio guida quello della sostenibilità;

Dato atto che:

- con d.g.r. 4866 dell'1 agosto 2025 è stata approvata l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027, a seguito dell'approvazione della l.r. n. 11 del 18 luglio 2025, indicando i capitoli e i macroaggregati di spesa appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma finanziaria dell'art. 14 della sopracitata legge regionale;
- nell'allegato alla deliberazione di cui sopra, la spesa corrente relativa all'istituzione del Comitato per il Clima è indicata in 6.000,00 € per l'esercizio di bilancio 2025 e in 12.000,00 € per ciascuno dei successivi esercizi 2026 e 2027 del bilancio triennale;
- le previsioni della suddetta spesa trovano copertura sul capitolo 01.01.103.000322 «Funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» del bilancio di previsione 2025-2027;
- i provvedimenti per l'impegno e la liquidazione delle spese relative al funzionamento del Comitato per il Clima sono di competenza dell'U.O. Clima, Emissioni e Agenti fisici, della Direzione Generale Ambiente e Clima;

Visto l'allegato 1 al presente provvedimento, che dispone termini e modalità per la composizione, il rinnovo, il funzionamento e la partecipazione ai lavori del comitato, nonché la misura e i casi del rimborso delle spese sostenute dai relativi componenti, in attuazione dell'art. 11 della l.r. legge regionale 18 luglio 2025, n. 11 e ritenuto di approvarlo quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre, di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature relative alla partecipazione al Comitato regionale per il Clima e di provvedere alla sua pubblicazione sul portale istituzionale, sul Bollettino ufficiale Regionale e sulla piattaforma bandi e servizi nonché a darne diffusione attraverso l'Agenzia di stampa regionale;

Viste altresì:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle proce-

dure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'obiettivo 5.3.3.10 «Sviluppare una proposta normativa sul clima e delle disposizioni regolamentari regionali per favorire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici» del vigente PRSS della XII Legislatura approvato il 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42);

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto: «Comitato regionale per il clima: termini e modalità per la composizione, il rinnovo, il funzionamento e la partecipazione ai lavori del comitato, nonché la misura e i casi del rimborso delle spese sostenute dai relativi componenti, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 18 luglio 2025, n. 11 «Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003»;

2. di dare atto che la spesa relativa al funzionamento del suddetto Comitato trova copertura, a seguito della d.g.r. 4866 dell'1 agosto 2025, sul capitolo 01.01.103.000322 «Funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» del bilancio di previsione 2025-2027, con la seguente ripartizione: 6.000,00€ per l'esercizio di bilancio 2025 e 12.000,00 € per ciascuno dei successivi esercizi 2026 e 2027 del bilancio triennale;

3. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature relative alla partecipazione al Comitato regionale per il Clima e di provvedere alla sua pubblicazione sul portale istituzionale, sul Bollettino ufficiale Regionale e sulla piattaforma Bandi e Servizi nonché a darne diffusione attraverso l'Agenzia di stampa regionale;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

Allegato 1

COMITATO REGIONALE PER IL CLIMA: TERMINI E MODALITÀ PER LA COMPOSIZIONE, IL RINNOVO, IL FUNZIONAMENTO E LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL COMITATO, NONCHÉ LA MISURA E I CASI DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI RELATIVI COMPONENTI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DELLA L.R. LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2025, N. 11 "LEGGE PER IL CLIMA: NORME PER LA MITIGAZIONE E L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. MODIFICA ALLA L.R. 26/2003"

Premessa.

L'art. 11 della l.r. 11/2024 "Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. modifica alla l.r. 26/2003" prevede quanto segue:

1. È istituito il Comitato regionale per il clima, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente, avente funzioni tecnico-consultive a supporto delle attività della Regione volte alla:

- a) individuazione di misure per incrementare la consapevolezza sugli impatti del cambiamento climatico;
- b) proposta di politiche e di misure relative al cambiamento climatico, individuando anche le possibili misure premiali da inserire nei bandi.

2. Il Comitato è presieduto dall'assessore regionale competente ed è: a) composto da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) e da un numero massimo di otto esperti in materia di ambiente, agraria, diritto, economia, energia, mobilità, sanità e territorio; b) rinnovato all'avvio di ogni legislatura regionale e, comunque, entro sei mesi da tale avvio; il Comitato resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

3. Il Comitato opera in sinergia con il Foro regionale per la ricerca e l'innovazione previsto all'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione).

4. Agli esperti del Comitato spetta, nel rispetto della normativa vigente, il rimborso delle spese sostenute nella misura e nei casi stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale specifica termini e modalità per la composizione, il rinnovo, il funzionamento e la partecipazione ai lavori del Comitato, nonché la misura e i casi del rimborso delle spese sostenute dai relativi componenti.

Articolo 1- Composizione del Comitato

Il Comitato regionale per il Clima è composto dal Direttore Generale di ARPA Lombardia, quale rappresentante legale dell'agenzia, ovvero da altro rappresentante della medesima nominato da quest'ultimo, e da 8 esperti esterni all'amministrazione

regionale, uno per ciascuna delle materie indicate dall'art. 11 della legge regionale n.11/2025.

Tali esperti sono selezionati su proposta dell'Assessore competente tra docenti universitari, ricercatori o professionisti, iscritti al relativo albo o collegio professionale, che abbiano manifestato il proprio interesse rispondendo ad apposito avviso regionale e allegando il proprio curriculum. La selezione viene effettuata valutando l'esperienza maturata nel settore per cui è stata presentata la candidatura e la conoscenza del territorio regionale, acquisita mediante l'attività lavorativa, di studio o di ricerca.

Nella valutazione dei curriculum si dovrà tenere conto in particolare della specifica competenza nel settore di riferimento sulla base, ad esempio, di attività quali redazione di progetti, pubblicazioni, consulenze e altre attività professionali specificatamente legate al proprio ambito di riferimento.

L'incarico di esperto del Comitato per il Clima è incompatibile con la carica di consigliere o di amministratore comunale, provinciale o regionale, nonché con il rapporto di lavoro dipendente o l'incarico di collaborazione continuativa, a qualsiasi titolo, o di amministrazione o partecipazione societaria in un soggetto giuridico di diritto privato con scopo di lucro del settore per il quale è stata presentata la candidatura.

Articolo 2 – Nomina dei componenti, degli eventuali sostituti e durata

Il Comitato viene nominato dalla Giunta, su proposta dell'Assessore competente, entro 6 mesi dall'insediamento della nuova Legislatura regionale e resta in carica fino alla scadenza della stessa. Nel caso in cui uno degli esperti nominati dalla Giunta rinunci all'incarico o subentri una causa di incompatibilità, l'Assessore competente propone la sua sostituzione alla Giunta, valutando le altre candidature pervenute in relazione alla stessa materia o emanando un nuovo avviso.

Articolo 3 –Cause di esclusione, incompatibilità e conflitto d'interesse

Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della l.r. 10 dicembre 2008, n. 32 "Disciplina delle nomine e designazione della Giunta regionale e del Presidente della Regione".

Si applicano altresì anche le disposizioni *previste dall'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012, così come modificato dall'articolo 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90*.

Articolo 4 – Convocazione delle sedute

Il Comitato è presieduto dall'Assessore che provvede a convocarlo entro 30 giorni dalla nomina di cui all'art.2. In caso di impedimento, l'Assessore può farsi sostituire da un suo delegato. Le sedute possono essere svolte anche da remoto.

La prima seduta deve raccogliere le proposte per definire il programma di lavoro del Comitato medesimo. Tale programma deve essere approvato dal Comitato entro 30 giorni dalla prima convocazione.

Assiste ad ogni seduta del Comitato, con funzioni di segreteria, un dipendente indicato dal Direttore Generale della Direzione regionale competente, il quale predispone i verbali delle sedute ed acquisisce le relative firme, coadiuva il Presidente

e garantisce la necessaria assistenza amministrativa per il corretto funzionamento e gestione del Comitato stesso. Alle sedute del Comitato è sempre invitato il Direttore Generale della Direzione regionale competente.

Articolo 5 Compiti del Presidente

L'Assessore, in qualità di Presidente del Comitato provvede a:

- a) Convocare tutte le sedute del Comitato;
- b) Fissare l'ordine del giorno, allegando la documentazione di interesse;
- c) Invitare a partecipare alle sedute altri soggetti, competenti per determinati argomenti o portatori di interessi di categoria;
- d) Dirigere le sedute;
- e) Sottoscrivere unitamente al Segretario i verbali delle sedute;
- f) Provvedere agli adempimenti conseguenti ai pareri espressi dal Comitato.

Art. 6 – Programma di lavoro

Il programma di lavoro di cui all'art. 4 contiene, tra l'altro, la cadenza prevista per le successive riunioni ed indica i documenti e le informazioni che dovrebbero essere acquisite dal Comitato per lo svolgimento della propria attività. Il dipendente regionale con funzioni di segreteria si attiva per raccogliere la documentazione e le informazioni di competenza regionale e provvede a trasmetterle a tutti i componenti del Comitato.

Articolo 7 – Validità delle sedute e dei pareri

Le sedute del Comitato sono valide con la partecipazione:

- dell'Assessore o del suo delegato;
- del rappresentante di Arpa o del suo delegato;
- di almeno 5 degli esperti di cui all'art.1.

Nel caso in cui l'indicazione di una misura, come previsto dall'art.11, comma 1, lettera b) della l.r. 11/2025 possa implicare un conflitto di interesse con uno o più componenti del Comitato, questi devono dichiararlo e devono astenersi dalla formulazione definitiva della misura ed astenersi dalla partecipazione alla seduta in cui deve essere approvata. Tale assenza giustificata deve essere riportata nel verbale.

Alla discussione partecipano tutti i soggetti presenti alle sedute (sia i membri obbligatori nominati dalla Giunta sia membri facoltativi invitati).

I pareri sono resi dal Comitato a maggioranza dei membri obbligatori di cui al presente articolo.

Nel caso in cui un esperto risulti assente, senza giustificato motivo, per n. 3 sedute consecutive, l'Assessore propone alla Giunta la sua sostituzione, come previsto all'art. 2.

Articolo 8 – Partecipazione alle sedute di soggetti esterni al Comitato

Il Comitato può chiedere che alle sue sedute possano partecipare, per approfondire determinati argomenti, altri esperti, rappresentanti di associazioni di categoria,

dirigenti o funzionari delle diverse Direzioni generali di Regione Lombardia o di altri enti pubblici.

Articolo 9 – Rimborso delle spese

La partecipazione alle sedute del Comitato e alle attività conseguenti non è soggetta ad alcun compenso ma solo al rimborso delle spese vive documentate. In caso di riunioni in presenza, ai componenti del Comitato è riconosciuto il rimborso delle spese per i costi di viaggio e, qualora provengano da una località che dista da Milano più di 130 km, sono riconosciute anche le spese di alloggio.

Le spese di trasferta sono riconosciute nei limiti previsti per il trattamento di missione dei dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

Il dipendente regionale con funzioni di segreteria provvede a raccogliere la documentazione spesa e a predisporre i relativi atti contabili necessari per la liquidazione dei rimborsi.